

TRIBUNALE DI PAVIA

Sezione III Civile

dott. Marzocchi

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

promosso da

B. F.

attore-opponente

contro

Banca

convenuta-opposta

Il giudice istruttore del Tribunale di Pavia, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.04.2015; viste le istanze avanzate dalle parti alla detta udienza; visto l'art. 183, co. 7, cpc; letti atti e documenti del fascicolo, sull'ammissione delle prove

Osserva e decide

Visto l'art. 183, co. 7, cpc:

Sui mezzi di prova testimoniale proposti dall'attrice opponente:

non essendovi istanze testimoniali, non v'è luogo a provvedere.

Sui mezzi di prova testimoniale proposti dalla convenuta opposta:

Capitoli ammessi: nessuno.

Capitoli non ammessi, come da articolazione contenuta nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2, cpc: 1), 2), 6) in quanto circostanze documentali e pacifiche; 3), 4) in quanto circostanze formulate in modo generico e documentali; 5) in quanto circostanza formulata in modo generico e valutativa; 7) in quanto circostanza documentale e valutativa; 8) in quanto circostanza irrilevante e valutativa; 9), 10) in quanto circostanze formulate in modo generico e irrilevanti; 11), 12) in quanto circostanze documentali; 13) in quanto circostanza formulata in modo generico.

Riservato ogni provvedimento in ordine all'ammissione della CTU c.d. percipiente (Cass, 22.01.2015 n. 1190, Rv. 633974, Cass. 10.09.2013 n. 20695 Rv. 627911; Cass. 13.03.2009 n. 6155, Rv. 607649).

Visto l'art. 185 bis, cpc, vista la natura della causa, lo stato dell'istruttoria, il valore della lite e le questioni di diritto che vengono in considerazione nel presente giudizio;

Si propone nuovamente alle parti

di definire amichevolmente la lite nel modo seguente: parte opponente s'impegna a corrispondere alla parte opposta l'importo come risultante dall'ingiunzione di pagamento provvisoria-

mente esecutiva, con gli accessori ivi liquidati (interessi e spese, anche legali), senza ulteriori interessi e spese, intendendosi compensate integralmente le spese della presente opposizione. Il pagamento potrà avvenire anche in modo rateale. Con il pagamento integrale dell'indicata somma, l'opposta non avrà più nulla a pretendere dall'opponente per il titolo dedotto in giudizio.

Si invitano i difensori, ove valutino accettabile la sopra esposta proposta di definizione amichevole – peraltro già avanzata dal precedente magistrato assegnatario del presente procedimento - o altra proposta che le parti intendessero concludere nell'esercizio della loro autonomia negoziale, a prendere contatto tra loro per definire le concrete modalità della definizione invitandoli, ove preferissero formalizzare l'accordo in un verbale di conciliazione giudiziale, ad avanzare apposita istanza di anticipazione dell'udienza.

Ove non sia raggiunto un accordo amichevole entro il 31.05.2015, ordina di avviare nel medesimo termine una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.Lgs. 28/2010, con le modalità di cui infra.

Osserva inoltre

Considerato lo stato dell'istruzione, la natura della causa e il comportamento delle parti;
Ritenuto opportuno disporre il tentativo di mediazione in vista di una possibile conciliazione della lite alla luce degli elementi di fatto e di diritto già emersi dai documenti e da quelli deducibili dal contenuto del sopra esposto provvedimento ammissivo delle prove;

Ritenuto che il tentativo di mediazione non possa considerarsi una mera formalità da assolversi con la partecipazione dei soli difensori all'incontro preliminare informativo, essendo evidente che i legali sono già a conoscenza del contenuto e delle finalità della procedura di mediazione ed essendo al contrario necessaria la partecipazione delle parti personalmente - o dei rispettivi procuratori speciali a conoscenza dei fatti e muniti del potere di conciliare - che all'interpello del mediatore esprimano la loro volontà di proseguire nella procedura di mediazione oltre l'incontro preliminare (ex multis, Trib. Palermo, Ord. 16.06.14; Trib. Roma, Ord. 30.06.14; Trib. Firenze, Ord. 26.11.2014; Trib. Siracusa, Ord. 17.01.15; Trib. Vasto, Sent. 9.03.15);

Considerato che il giudizio sulla mediabilità della controversia è già dato con il presente provvedimento, **la mediazione non potrà considerarsi esperita con un semplice incontro preliminare tra i soli legali delle parti, ancorché muniti di procura speciale per la partecipazione alla mediazione, dal momento che nella detta procedura la funzione del legale è di mera assistenza alla parte comparsa**, come stabilito dagli artt. 5, co. 1-bis e 8, co. 2, D.Lgs. 28/2010 nel testo novellato dalla L. 98/2013. Nelle citate norme

viene espressamente sottolineata la funzione di assistenza del legale e, al contrario, omessa la funzione di rappresentanza. Evidente quindi che **la funzione di assistenza del difensore non può che prefigurare la contemporanea presenza avanti al mediatore di due soggetti, il primo, la parte sostanziale, quale soggetto che riceve l'assistenza e prende le decisioni negoziali e il secondo, il suo avvocato, necessariamente diverso dalla parte sostanziale, quale soggetto che non rappresenta la parte ma che a lei fornisce quell'assistenza tecnico-legale utile per prendere le decisioni di gestione degli interessi sostanziali.**

Viste le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013;

PQM

Letto ed applicato l'art. 5, co. 2, D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28;

Ordina alle parti di esperire un procedimento mediazione, ponendo l'onere dell'avvio della procedura a carico della convenuta opposta e avvisando entrambe le parti che, per l'effetto, l'esperimento della procedura di mediazione – presenti le parti o i loro procuratori speciali e i loro difensori - sarà condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

Visti gli artt. 8, co. 4-bis, D.Lgs. 28/2010, 116, co. 2, 91 e 96, co. 3, cpc, **invita il mediatore a verbalizzare quale, tra le parti che parteciperanno all'incontro, dichiari di non voler proseguire nella mediazione oltre l'incontro preliminare;**

Ordina alla parte più diligente di allegare la presente ordinanza anche in copia libera all'istanza di avvio della mediazione o all'adesione alla stessa, in modo che il mediatore possa averne compiuta conoscenza;

Fissa nuova udienza in data 12.10.2015, ore 14,30, per la verifica dell'esito della mediazione e, in caso suo esito negativo, ex art. 184 cpc, per la trattazione orale sull'ammissibilità della CTU;

Assegna alla convenuta opposta il termine perentorio del 31 maggio 2015 per la presentazione della domanda di avvio della procedura di mediazione da depositarsi presso un Organismo di mediazione, regolarmente iscritto nel registro ministeriale, che svolga le sue funzioni nel circondario del Tribunale di Pavia, ex art. 4, co. 1, D. Lgs. 28/2010

Manda la cancelleria per le comunicazioni alle parti costituite.

Pavia, 13 aprile 2015

Il Giudice

Dott. Giorgio Marzocchi